

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGOMELI, UBALDO PAGANO, TOPO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi di Governo. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

Presentata il 20 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 9 febbraio 2017, successiva al *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 che ha confermato il sistema del bicameralismo perfetto con il quale è organizzato il nostro Parlamento, pur censurando le disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 52, che prevedevano un turno di ballottaggio, non ha precluso in termini assoluti la previsione di elezioni organizzate in più turni elettorali, purché il sistema tenda a garantire, da una parte, la governabilità e, dall'altra parte, la rappresentanza di partiti o gruppi politici anche minori.

La presente proposta di legge reca modifiche alla normativa elettorale vigente sia per l'elezione della Camera dei deputati che per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di introdurre un sistema elettorale che prevede un eventuale doppio turno di votazione con l'attribuzione di un premio di maggioranza, una soglia di sbarramento per le liste al 5 per cento dei voti validi su base nazionale per l'accesso alla ripartizione dei seggi nonché l'assegnazione di un unico seggio (diritto di tribuna) alle liste che superino la soglia del 3 per cento dei voti validi sempre su base nazionale.

Al primo turno le liste dei candidati sono presentate, per l'elezione della Camera dei deputati, in 10 circoscrizioni elettorali suddivise in 42 collegi plurinomiali (cui si aggiungono la circoscrizione Estero, il collegio uninominale della circoscrizione Valle d'Aosta e il collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige) e, per l'elezione del Senato della Repubblica, in 20 circoscrizioni regionali suddivise in 43 collegi plurinomiali, ad eccezione delle regioni Valle d'Aosta e Molise, dove sono costituiti, rispettivamente, 1 e 2 collegi uninomiali.

Al primo turno di votazione non sono ammessi collegamenti tra liste.

Per l'elezione della Camera dei deputati ciascuna lista presenta un candidato capolista in ogni circoscrizione e un candidato capolista nazionale. Nel complesso delle candidature dei capilista di circoscrizione di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento. Sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Non è consentita la candidatura in più di un collegio plurinominale o in più di una circoscrizione.

Per l'elezione della Camera dei deputati l'elettore può esprimere fino a tre preferenze, per candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza, mentre per l'elezione del Senato della Repubblica l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

I seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Al primo turno sono attribuiti 210 seggi alla Camera dei deputati e 105 seggi al Senato della Repubblica alla lista che ot-

tiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi, purché la stessa ottenga tale percentuale di voti validi nelle votazioni di ambedue le Camere.

Qualora nessuna lista ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi, si procede a un secondo turno di votazione tra le due liste più votate a condizione che le stesse liste risultino le più votate per l'elezione di ambedue le Camere.

Tra il primo e il secondo turno (e comunque non oltre sette giorni a decorrere dallo svolgimento del primo turno) è consentito il collegamento tra le liste ammesse al secondo turno e le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento del 5 per cento dei voti validi al primo turno. Il collegamento tra liste è unico per entrambe le Camere e unica è la scheda per il secondo turno di votazione. La scheda reca, oltre ai contrassegni delle liste delle due coalizioni concorrenti, l'indicazione del rispettivo capo della coalizione.

È previsto un *quorum* di validità al secondo turno (50 per cento più uno degli aventi diritto al voto) al fine di collegare l'assegnazione del premio di maggioranza a una partecipazione non minoritaria degli elettori: qualora tale condizione non sia soddisfatta, i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono ripartiti proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista al primo turno di votazione.

Al secondo turno sono attribuiti 220 seggi alla Camera dei deputati e 110 seggi al Senato della Repubblica alla lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti. Alla Camera dei deputati sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima il capolista nazionale, i capilista di circoscrizione e quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Al Senato della Repubblica sono proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni regione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

La presente proposta di legge mira a dare stabilità politica al sistema istituzio-

nale e a consentire al corpo elettorale di scegliere la compagine di Governo del Paese al momento del voto.

Infine, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha previsto la riduzione dei parlamentari (da 630 deputati a 400 e da

315 senatori a 200) e al fine di evitare effetti distorsivi sulla rappresentanza (premio di maggioranza contenuto) e di consentire un'efficace azione di indirizzo e di controllo del Parlamento sul Governo, si è introdotta l'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di componente del Governo della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabilendo che:

a) per l'elezione della Camera dei deputati:

1) le liste dei candidati sono presentate in 10 circoscrizioni elettorali, ad esclusione della circoscrizione Estero, della circoscrizione Trentino-Alto Adige costituita in un unico collegio plurinominale e della circoscrizione Valle d'Aosta costituita in un unico collegio uninominale, suddivise in 42 collegi plurinominali;

2) ciascuna lista presenta un candidato capolista in ogni circoscrizione e un candidato capolista nazionale. Nel complesso delle candidature dei capilista di circoscrizione di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento;

3) in ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;

4) non è consentita la candidatura in più di un collegio plurinominale o in più di una circoscrizione;

5) l'elettore può esprimere fino a tre preferenze, per candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza;

6) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

7) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 5 per cento dei voti validi ed è attribuito un solo seggio alle liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi;

8) al primo turno di votazione è esclusa ogni forma di collegamento tra liste e sono attribuiti 210 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi;

9) al secondo turno di votazione accedono le due liste che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale anche al primo turno di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica;

10) in caso di un secondo turno di votazione, è consentito il collegamento delle liste ammesse con le liste che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi;

11) sono attribuiti 220 seggi alla lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti al secondo turno di votazione;

12) il premio di maggioranza è attribuito purché al secondo turno di votazione partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto;

13) qualora non si verificano le condizioni di cui ai numeri 9) e 12), i seggi sono ripartiti proporzionalmente sulla base delle cifre elettorali nazionali ottenute da ciascuna lista al primo turno di votazione;

14) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima il capolista nazionale, i capilista di circoscrizione e i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

15) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da adottare entro il termine e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5;

b) per l'elezione del Senato della Repubblica:

1) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni regionali suddivise in 43 collegi plurinominali, fatti salvi il collegio uninominale nella circoscrizione Valle d'Aosta e i due collegi uninominali nella circoscrizione Molise, per i quali sono previste disposizioni particolari;

2) in ogni collegio plurinomiale, ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinomiale. Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;

3) non è consentita la candidatura in più di un collegio plurinomiale o in più di una circoscrizione;

4) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza;

5) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti e sono ripartiti su base regionale a ciascuna lista;

6) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 5 per cento dei voti validi ed è attribuito un solo seggio alle liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi;

7) al primo turno di votazione è esclusa ogni forma di collegamento tra liste e sono attribuiti 105 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi;

8) al secondo turno di votazione accedono le due liste che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale anche al primo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati;

9) in vista del secondo turno di votazione è consentito il collegamento delle

liste ammesse con le liste che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi;

10) sono attribuiti 110 seggi alla lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti al secondo turno di votazione;

11) sono proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni regione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

12) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da adottare entro il termine e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conse-

guito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un secondo turno di votazione ai sensi dell'articolo 83 »;

b) all'articolo 3:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a sei e non superiore a undici »;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, il nominativo del candidato capolista nazionale e il nominativo del candidato capolista di circoscrizione. Può altresì esprimere fino a tre voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza »;

d) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il decreto stabilisce che l'eventuale secondo turno di votazione si deve tenere la terza domenica successiva a quella di convocazione dei comizi »;

e) all'articolo 14, primo comma, le parole: « e nei collegi uninominali » e le parole: « e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

f) all'articolo 14-*bis*:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « capo della forza politica » sono aggiunte le seguenti: « e il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice fiscale della persona da loro indicata come candidato capolista nazionale. Il candidato capolista nazionale accetta la candidatura con la sottoscrizione della stessa »;

2) i commi 1 e 2 sono abrogati;

3) al comma 4, le parole: « ai commi 1, 2 e » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3 »;

4) al comma 5, le parole: « , che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi » sono soppresse;

5) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione, entro sette giorni a decorrere dalla data di svolgimento del primo turno di votazione, le liste ammesse al secondo turno possono dichiarare il collegamento in coalizione con le liste che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento di voti validi al primo turno, indicando, entro il medesimo termine, il nominativo del capo della coalizione, che è riportato sulla scheda unica nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*bis*. Le dichiarazioni devono essere reciproche, espresse in maniera unitaria per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e devono essere comunicate entro quattordici giorni dalla celebrazione del secondo turno di votazione »;

g) all'articolo 17, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o

gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinomiali della circoscrizione e dei relativi documenti, nonché del nominativo del candidato capolista di circoscrizione »;

h) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi »;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Ogni lista, all'atto della presentazione, è tenuta a presentare, a pena di inammissibilità, un candidato capolista di circoscrizione e un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il candidato capolista di circoscrizione accetta la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Per ogni candidato capolista di circoscrizione devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione per la quale viene presentato. Nel complesso delle candidature dei capilista di circoscrizione di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinomiale, ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi

assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre né superiore a undici. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*) »;

5) il comma 3.1 è abrogato;

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19 – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale ovvero in più di una circoscrizione.

3. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale del territorio nazionale.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità »;

m) all'articolo 20, primo comma, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « e il nominativo del candidato capolista di circoscrizione »;

n) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « del nome del candidato capolista di circoscrizione »;

o) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) al numero 1-*ter*), dopo le parole: « programma elettorale » sono inserite

le seguenti: « ovvero che non abbiano indicato il capolista nazionale »;

1.2) al numero 3), dopo le parole: « i requisiti di cui al terzo » sono inserite le seguenti: « e al quarto »;

1.3) al numero 4), le parole: « nei collegi uninominali » sono soppresse;

1.4) al numero 5), le parole: « nei collegi uninominali » sono soppresse;

1.5) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « in ciascun collegio plurinominale, nonché i nomi dei candidati capilista di circoscrizione e dei capilista nazionali, » e le parole: « comma 3.1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

2) il quarto comma è abrogato;

p) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

q) all'articolo 30, numero 4), le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « capilista di circoscrizione »;

r) all'articolo 31:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda reca il nome e il cognome del candidato capolista di circoscrizione, scritti entro un apposito rettangolo, largo il doppio e alto la metà rispetto ai lati di ciascuno dei due quadrati sottostanti. Il quadrato posto a sinistra contiene il contrassegno della lista cui i candidati sono espressione, sotto il quale sono riportati, entro un altro rettangolo

golo, il nome e il cognome del candidato capolista nazionale della medesima lista. Nel quadrato posto a destra sono riportate tre linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza preferenza. Il rettangolo in cui è indicato il nominativo del candidato capolista di circoscrizione e i due quadrati sottostanti sono contenuti in un rettangolo più ampio che delimita lo spazio destinato sulla scheda a ogni lista »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione, l'elettore esprime il suo voto in una scheda unica nazionale, valida per l'attribuzione congiunta del premio di maggioranza nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83. Nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al secondo turno. All'interno di ciascuno dei due rettangoli sono riportati il nome e il cognome del candidato capolista nazionale. L'ordine delle liste ammesse al secondo turno è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso di più liste collegate in coalizione ai sensi dell'articolo 83, comma 6, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio, recante, nella parte superiore, un rettangolo entro il quale è riportato il nominativo del capo della coalizione »;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime riportando i nominativi dei candidati nelle apposite linee orizzontali. Se sono espressi solo i voti di preferenza, il voto si intende espresso anche per la lista in cui sono inseriti" »;

s) all'articolo 58:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Al primo turno di votazione, l'elettore può anche esprimere fino a tre voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'eventuale secondo turno di votazione, l'elettore esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, ovvero, in caso di collegamento tra liste ai sensi dell'articolo 83, comma 6, sul rettangolo recante il nominativo del capo della coalizione o, comunque, sul rettangolo contenente i contrassegni delle liste collegate in coalizione »;

t) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 59-bis. — 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

2. Se l'elettore esprime uno o più voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista in cui è ovvero sono inseriti, si intende che abbia votato per la lista stessa. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide.

3. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato capolista di circoscrizione, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista di cui è espressione, si intende che abbia votato per la lista stessa.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista ed esprime uno o più voti di preferenza per candidati di un'altra lista o di altre liste, ovvero traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato capolista di circoscrizione appartenente a un'altra lista, il voto è nullo.

6. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto a destra di altra lista, il voto è nullo.

7. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto »;

u) all'articolo 68:

1) al comma 3:

1.1) al terzo periodo, le parole: « del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « dei candidati, ovvero il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista, ai quali è attribuita la preferenza »;

1.2) al quarto periodo, le parole: « ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalla seguente: « preferenza »;

1.3) il quinto periodo è soppresso;

2) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « ciascun candidato nel collegio uni-

nominale » sono sostituite dalla seguente:
« preferenza »;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista »;

5) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifra che in lettere »;

v) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: « ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalla seguente: « preferenza »;

z) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

c) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo, secondo o terzo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di

ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più giovane d'età;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui alla lettera *b)* del presente comma, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *b)*, il totale dei voti validi della circoscrizione di cui alla lettera *c)* del presente comma »;

aa) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

d) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

e) individua infine le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale una percentuale di voti validi espressi superiore al 3 per cento e inferiore al 5 per cento;

f) attribuisce un seggio a ciascuna delle liste di cui alla lettera *e)*;

g) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera *d)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera *d)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *c)*, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

i) qualora la verifica di cui alla lettera *h)* abbia dato esito positivo, verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 210 seggi;

l) qualora la verifica di cui alla lettera *i)* abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *g)*;

m) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *d)*. A tale fine, per ciascuna lista di cui alla lettera *d)*, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui alla lettera *d)*. I seggi

che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali, inoltre, le liste che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di

attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui alla lettera *i)* del comma 1 del presente articolo abbia dato esito negativo, alla lista per cui la verifica di cui alla lettera *h)* del medesimo comma 1 abbia dato esito positivo viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 210 seggi, purché, per la stessa lista, la verifica di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia dato esito negativo. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, resta ferma l'attribuzione ai sensi del citato comma 1, lettera *g)*. Qualora tale condizione sia soddisfatta, l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, lettera *d)*, in numero pari alla differenza tra 391 e la somma dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *f)*, e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2. A questo fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al comma 1, lettera *d)*, per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale na-

zionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *m*). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste di cui al comma 1, lettera *d*).

5. Qualora la verifica di cui alla lettera *h*) del comma 1 del presente articolo abbia dato esito negativo, si procede a un secondo turno di votazione fra le due liste che abbiano ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale al primo turno, purché le medesime liste siano state parimenti ammesse al secondo turno di votazione ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Qualora la condizione di cui al periodo precedente non sia soddisfatta, resta ferma l'attribuzione ai sensi del comma 1, lettera *g*).

6. Qualora si proceda a un secondo turno, entro sette giorni a decorrere dalla data di svolgimento del primo turno di votazioni, le liste che abbiano i requisiti di cui alla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo possono dichiarare il collegamento in coalizione con una delle due liste ammesse al secondo turno ai sensi del comma 5 del presente articolo, secondo le modalità previste dall'articolo 14-*bis*, comma 5-*bis*.

7. Il secondo turno è valido se partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. Al secondo turno di votazione, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi sono assegnati 220 seggi. In caso di coalizione di liste, l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna delle suddette liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la

cifra elettorale nazionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono assegnati alla lista che, nell'ambito della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al secondo turno di votazione, ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale al primo turno di votazioni. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le liste di cui al comma 1, lettera *d*), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi del comma 4.

9. Qualora non si sia verificata la condizione prevista ai sensi del comma 7, resta ferma l'attribuzione ai sensi del comma 1, lettera *g*).

10. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta concorrono ai fini delle determinazioni e delle verifiche di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *h*). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

11. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

bb) l'articolo 83-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 83-*bis*. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 11, sottrae dal numero di seggi assegnati a ciascuna lista ammessa al riparto il seggio da attribuire al capolista di circoscrizione. Procede, in seguito, all'attribuzione nei singoli collegi plu-

rinominali dei restanti seggi spettanti alle liste, con le seguenti modalità:

a) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 2 o al comma 8 dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o della coalizione di liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista o delle coalizioni di liste di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista o della coalizione di liste maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria o alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista o alla coalizione di liste di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista o alla coalizione di liste di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi

deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

e) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera *d)* per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

cc) all'articolo 84:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, proclama eletti:

a) il candidato capolista nazionale, anche ai fini dell'articolo 83, comma 1, lettera *f)*, eletto nella circoscrizione in cui la lista di cui è espressione ha ottenuto al primo turno la maggiore percentuale di voti validi;

b) i candidati capolista di circoscrizione;

c) i candidati compresi nella lista del collegio, secondo la graduatoria determinata ai sensi della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 77 »;

2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

dd) l'articolo 85 è abrogato;

ee) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: « l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « la graduatoria determinata ai sensi della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 77 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 4 e 8 »;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

ff) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

« Art. 93. — 1. Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta e, ai sensi dell'articolo 83, comma 5, si proceda a un secondo turno di votazioni per l'elezione della Camera dei deputati, si procede a un secondo turno di votazione tra i due candidati che hanno conseguito al primo turno il maggior numero di voti validi. Qualora per l'elezione della Camera dei deputati non si proceda allo svolgimento di un secondo turno di votazione, è eletto il candidato che al primo turno di votazione ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

3. Qualora si proceda a un secondo turno di votazione ai sensi del comma 2 del presente articolo, esso si svolge nella data stabilita ai sensi del quinto comma dell'articolo 11.

4. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

gg) le tabelle A e A-*bis* sono sostituite dalle tabelle A e A-*bis* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

hh) dopo la tabella A-*ter* è inserita la tabella A-*quater* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, è suddiviso in 43 collegi plurinominali, tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. La regione Molise è costituita in due collegi uninominali.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in un unico collegio plurinominali.

5. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un secondo turno di votazione ai sensi dell'articolo 16-bis »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « in collegi uninominali e » sono soppresse;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

1-ter. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione, l'elettore dispone di un voto, da esprimere su una scheda unica nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma *2-bis*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la scelta della lista o della coalizione di liste a cui attribuire congiuntamente il premio di maggioranza nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: « quarantesimo » è sostituita dalla seguente: « venticinquesimo »;

d) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione di quanto previsto in materia di capilista di circoscrizione e di capolista nazionale »;

e) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione di quanto previsto in materia di capilista di circoscrizione e di capolista nazionale »;

2) al comma 4, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei » e le parole: « ; nei collegi plurinominali in cui è

assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima »;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; »;

2) al comma 3, dopo le parole: « con l'osservanza » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione di quanto previsto in materia di capilista di circoscrizione e di capolista nazionale, »;

g) all'articolo 13, comma 1, la parola: « venticinquesimo » è sostituita dalla seguente: « diciottesimo »;

h) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Al primo turno di votazione, l'elettore può anche esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'an-

nullamento della seconda preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

1-bis. Nell'eventuale secondo turno di votazione, l'elettore esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, ovvero, in caso di collegamento tra liste ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6, del presente testo unico, sul rettangolo recante il nominativo del candidato capolista di coalizione, o, comunque, sul rettangolo contenente i contrassegni delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

2) il comma 2 è abrogato;

i) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — *1.* L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti

come primo o secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e) per ciascun collegio plurinominali, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più giovane d'età;

f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi della regione »;

l) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 16-*bis*. — *1.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

d) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

e) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera *d)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera

d) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

f) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *c)*, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

g) qualora la verifica di cui alla lettera *f)* abbia dato esito positivo, verifica se la lista abbia conseguito almeno 105 seggi;

h) qualora la verifica di cui alla lettera *g)* abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *e)*;

i) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni regionali dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *d)*. A tale fine, per ciascuna lista di cui alla lettera *d)*, divide la cifra elettorale regionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella regione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla regione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna lista di cui alla lettera *d)*. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Suc-

cessivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *e*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima regione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima regione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra regione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima regione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre regioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui alla lettera *g*) del comma 1 del presente articolo abbia dato esito negativo, alla lista per cui la verifica di cui alla lettera *f*) del medesimo

comma 1 abbia dato esito positivo viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 105 seggi, purché per la stessa lista la verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia dato esito negativo. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, resta ferma l'attribuzione ai sensi del citato comma 1, lettera *e*). Qualora tale condizione sia soddisfatta, l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, lettera *d*), in numero pari alla differenza tra 190 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2. A questo fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al comma 1, lettera *d*), per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *i*). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente

elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste di cui al comma 1, lettera *d*).

5. Qualora la verifica di cui alla lettera *f*) del comma 1 del presente articolo abbia dato esito negativo, si procede a un secondo turno di votazione fra le due liste che abbiano ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale al primo turno, purché le medesime liste siano state parimenti ammesse al secondo turno di votazione ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Qualora la condizione di cui al periodo precedente non sia soddisfatta, resta ferma l'attribuzione ai sensi del citato comma 1, lettera *e*).

6. Qualora si proceda ad un secondo turno, entro sette giorni a decorrere dalla data di svolgimento del primo turno di votazioni, le liste che abbiano i requisiti di cui alla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo possono dichiarare il collegamento in coalizione con una delle due liste ammesse al secondo turno ai sensi del comma 5 del presente articolo, secondo le modalità previste dall'articolo 14-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Il secondo turno è valido se partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. Al secondo turno di votazione, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi sono assegnati 110 seggi. In caso di coalizione di liste, l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna delle suddette liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alla lista che, nell'ambito della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al

secondo turno di votazione, ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale al primo turno di votazioni. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le liste di cui al comma 1, lettera *d*), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati ai sensi del comma 4.

9. Qualora non si siano verificate le condizioni previste ai sensi del comma 7, resta ferma l'attribuzione ai sensi del comma 1, lettera *e*).

10. I voti espressi nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 3, concorrono ai fini delle determinazioni e delle verifiche di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 del presente articolo. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

11. L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista »;

m) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 11, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei restanti seggi spettanti alle liste con le seguenti modalità:

a) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 2 o al comma 8 dell'articolo 16-*bis*, l'Ufficio elettorale regionale determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale regionale della lista o della coalizione di liste di maggioranza e il quoziente elettorale regionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali della lista o delle coalizioni di liste di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominali, la cifra elettorale della lista o della coalizione di liste mag-

gioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera *a*), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria o alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella regione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera *a*), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista o alla coalizione di liste di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista o alla coalizione di liste di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo

stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella regione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

e) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera *d)* per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza »;

n) all'articolo 17-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle se-

guenti: « la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) »;

2) al comma 2, le parole: « , ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 » sono soppresse;

3) il comma 3 è abrogato;

o) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

p) all'articolo 20, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 3, è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

2) alla lettera a), le parole: « che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 3, »;

q) all'articolo 21-ter, le parole: « che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 3 »;

r) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 01 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi di Governo)

1. All'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è premesso il seguente:

« Art. 01. — 1. L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di ministro della Repubblica e di sottosegretario di Stato ».

Art. 5.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella circoscrizione Valle d'Aosta è costituito un unico collegio uninominale. Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituito un unico collegio plurinomiale. Nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 42 collegi plurinominali;

b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga a quanto previsto dalla presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato mediante l'accorpamento di province diverse, purché contermini;

e) nell'ambito della circoscrizione Nord-Est, la regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale;

f) nell'ambito della circoscrizione Nord-Ovest, la regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale;

g) nell'ambito della circoscrizione Centro-Est, la regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale;

h) nell'ambito della circoscrizione Centro, la regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale;

i) nell'ambito della circoscrizione Isole, la regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venticinque giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine ivi

previsto, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 1, lettere gg) e hh))

« Tabella A
(articolo 1, comma 2)

	CIRCOSCRIZIONE	TERRITORIO	Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	NORD-EST	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
2	NORD-OVEST	Piemonte, Liguria	Torino
3	NORD 1	Lombardia (Milano, Varese, Pavia, Como)	Milano
4	NORD 2	Lombardia (Bergamo, Brescia, Sondrio, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza)	Brescia
5	CENTRO-EST	Emilia-Romagna, Marche	Bologna
6	CENTRO	Toscana, Umbria	Firenze
7	CENTRO-OVEST	Lazio	Roma
8	SUD-EST	Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata	Bari
9	SUD-OVEST	Campania, Calabria	Napoli
10	ISOLE	Sicilia, Sardegna	Palermo
11	Trentino-Alto Adige	Trentino-Alto Adige	Trento
12	Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	Aosta
13	ESTERO		

« Tabella A-bis
(articolo 31, commi 1 e 2)

<p>NOME COGNOME (Capolista di circoscrizione)</p> <p>A</p> <p>NOME COGNOME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME COGNOME (Capolista di circoscrizione)</p> <p>D</p> <p>NOME COGNOME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>NOME COGNOME (Capolista di circoscrizione)</p> <p>B</p> <p>NOME COGNOME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME COGNOME (Capolista di circoscrizione)</p> <p>E</p> <p>NOME COGNOME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>NOME COGNOME (Capolista di circoscrizione)</p> <p>C</p> <p>NOME COGNOME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME COGNOME (Capolista di circoscrizione)</p> <p>F</p> <p>NOME COGNOME</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

« Tabella A-quater
(articolo 31, comma 2-bis)

<table border="1"><tr><td><p>NOME COGNOME (Capo della coalizione)</p></td></tr><tr><td><p>A</p></td><td><p>B</p></td></tr></table>	<p>NOME COGNOME (Capo della coalizione)</p>	<p>A</p>	<p>B</p>				
<p>NOME COGNOME (Capo della coalizione)</p>							
<p>A</p>	<p>B</p>						
<table border="1"><tr><td><p>NOME COGNOME (Capo della coalizione)</p></td></tr><tr><td><p>D</p></td><td><p>E</p></td><td><p>F</p></td></tr><tr><td><p>G</p></td><td></td><td></td></tr></table>	<p>NOME COGNOME (Capo della coalizione)</p>	<p>D</p>	<p>E</p>	<p>F</p>	<p>G</p>		
<p>NOME COGNOME (Capo della coalizione)</p>							
<p>D</p>	<p>E</p>	<p>F</p>					
<p>G</p>							

».

ALLEGATO 2
(Articolo 3, comma 1, lettera r)

« Tabella A
(articolo 11, comma 3)

<table border="1"><tbody><tr><td>A</td><td>_____ _____</td></tr></tbody></table>	A	_____ _____	<table border="1"><tbody><tr><td>D</td><td>_____ _____</td></tr></tbody></table>	D	_____ _____
A	_____ _____				
D	_____ _____				
<table border="1"><tbody><tr><td>B</td><td>_____ _____</td></tr></tbody></table>	B	_____ _____	<table border="1"><tbody><tr><td>E</td><td>_____ _____</td></tr></tbody></table>	E	_____ _____
B	_____ _____				
E	_____ _____				
<table border="1"><tbody><tr><td>C</td><td>_____ _____</td></tr></tbody></table>	C	_____ _____	<table border="1"><tbody><tr><td>F</td><td>_____ _____</td></tr></tbody></table>	F	_____ _____
C	_____ _____				
F	_____ _____				

PAGINA BIANCA



18PDL0147540